

Risposta n. 61

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - regime di non imponibilità IVA navicella spaziale - articolo 8-bis, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 633 del 1972

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.p.A. (in seguito, "ALFA", "Società" o "Istante") fa presente di avere stipulato un contratto di appalto di servizi per la progettazione e lo sviluppo di componenti ceramici di una "navicella spaziale" con la realizzazione dei relativi prototipi necessari per il test di prova. Il committente è BETA società cooperativa per azioni, partecipata da Enti Pubblici.

Al riguardo, ALFA evidenzia che BETA è, a sua volta, parte contraente con DELTA per la realizzazione di un veicolo spaziale.

L'Istante chiede se, ai fini IVA, la prestazione di servizio in esame che esegue a favore di BETA possa essere considerata un'operazione assimilata alle cessioni all'esportazione, di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società fa presente che l'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 633 del 1972, richiama espressamente tra le operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni quelle aventi ad oggetto gli "*aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica*". Al riguardo, ALFA ritiene che nella categoria degli "*aeromobili*" e dei "*satelliti*" possa essere ricompresa anche la "*navicella spaziale*", in quanto trattasi di un bene simile per funzione e destinazione. La navicella spaziale, al pari del satellite, è infatti destinata ad andare in orbita per precise funzioni scientifiche.

A parere dell'Istante non esiste, dunque, una fondata ragione per escludere la navicella spaziale dai beni richiamati nel menzionato articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in considerazione del fatto che i soggetti che operano in questo specifico settore sono Enti strettamente collegati al Governo, ovvero Autorità Statali, anche internazionali, come nel caso in esame in cui il primo committente è DELTA.

Quest'ultima peraltro ha ricevuto un'attenzione specifica da parte del legislatore nazionale con la legge del 9 giugno 1977, n. 358, il cui articolo 5 ha concesso in ambito IVA l'equiparazione agli articoli 8, 8-*bis*) e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972 delle operazioni eseguite a favore della stessa.

La Società evidenzia che, pur non realizzando la prestazione di servizio in esame direttamente a favore di DELTA, bensì a favore di BETA, DELTA ne beneficia direttamente essendo la capo commessa, ovvero il primo committente del servizio, ovvero la promotrice del progetto/programma.

Per tutti questi motivi ALFA ritiene che il servizio reso a favore di BETA, che a sua volta opera a favore di DELTA, rientri nel regime di non imponibilità IVA ai sensi del citato articolo 8- *bis*, comma 1, lettera *e*), del d.P.R. n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene di condividere la soluzione prospettata da ALFA.

L'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *e*), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono operazioni assimilate all'esportazione "*le prestazioni di servizi, (...), relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b), e c), ...*".

La lettera *b*), del primo comma del citato articolo 8-*bis* contempla le cessioni "*di aeromobili, compresi i satelliti*" effettuate nei confronti di "*organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica*".

E' ragionevole ritenere che la "navicella spaziale" sia ricompresa nella categoria degli "*aeromobili*", che include anche i "*satelliti*", in quanto - come precisato da ALFA - si tratta di un bene simile per funzione e destinazione e dunque rispetta la medesima *ratio* dei menzionati beni.

Sono pertanto da ritenersi non imponibili sia le cessioni di navicelle spaziali sia le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio a condizione che siano effettuate nei confronti di "*organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica*".

In merito all'attività svolta dall'Istante a favore di BETA, dal relativo contratto esibito in sede di documentazione integrativa, emerge che:

1. BETA è uno dei *partner* nazionali selezionati da DELTA per eseguire il programma/progetto;
2. tale programma è in un fase di sviluppo ulteriore rispetto a quella iniziale;
3. ALFA esegue in subappalto per BETA "*le attività relative allo sviluppo della tecnologia del processo di fabbricazione di composti a matrice ceramica (CMC) per i sistemi di protezione termica alla fase (...) del progetto (...), per consegnare tutti i*

risultati elencati nell'Appendice 2 (...), al fine di ottenere un Contract Documentation Requirement (CDR) che dimostri con successo la conformità dei requisiti".

Se ne desume un'attività complessa da parte della Società finalizzata alla costruzione di una delle tante componenti della navicella spaziale, e dunque preliminare a tale costruzione.

Stante il carattere sperimentale del progetto, è naturale che questa attività complessa possa comprendere lo svolgimento sia di un'attività di ricerca sia di un'attività di progettazione, il cui trattamento IVA è stato chiarito nelle risoluzioni 2 aprile 2008 n. 120/E e 28 febbraio 2008, n. 69/E.

Nel caso di specie, dunque coerentemente con quanto precisato nelle citate risoluzioni, si ritiene che sussistano i presupposti oggettivi per l'applicazione della non imponibilità di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *e*), alla complessa prestazione regolata dal citato contratto, che comporta in ogni caso lo svolgimento di attività preliminari alla costruzione della menzionata navicella spaziale e quindi ad essa *"relative"*.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)